

TAR Ancona 10/07/1999 n. 908

legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.3.2

Ai sensi dell'art.2, co.2, lett.c), della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., qualora i lavori oggetto di appalto siano a totale finanziamento pubblico, la scelta della ditta appaltatrice deve avvenire col rispetto della procedura ad evidenza pubblica, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, a nulla rilevando che la stazione appaltante sia un soggetto privato.